



CITTA DI LANZO TORINESE

Settore Vigilanza – Polizia Locale

Tel. 0123.300409/ 421/ 422/ 423/ 424/ 451
e-mail polizia.municipale@comune.lanzotorinese.to.it

Lanzo Torinese, 28/08/2026

ORDINANZA N. 93/2026

OGGETTO: Istituzione temporanea del divieto di transito veicolare e sosta con rimozione forzata in alcune vie della Città in occasione della “Festa della Madonna di Loreto 2026”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

VISTA la richiesta acquisita al protocollo generale della Città in data 06/07/2026 al n. 9412 con cui l'Associazione “Abbadia di Loreto” ha richiesto la modifica temporanea della circolazione stradale in alcune vie della Città in occasione della “Festa della Madonna di Loreto 2026”;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data 09/07/2026;

DATO ATTO che in data 04/08/2026 con nota prot. n. 11033 è stato richiesto alla Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Viabilità e Trasporti, il nulla-osta alla chiusura al transito, durante lo spettacolo pirotecnico, del tratto di via Monte Angiolino compreso tra il ponte sul fiume Tesso e l'intersezione con via Loreto;

RICHIAMATA la telefonata intercorsa in data 27/08/2026 tra personale dell'Ufficio scrivente e la Città metropolitana di Torino – Dipartimento Viabilità e Trasporti, con la quale è stata richiamata l'istanza anzidetta evidenziando il mancato riscontro;

VISTO il nulla-osta alla chiusura al transito, durante lo spettacolo pirotecnico, del tratto di via Monte Angiolino compreso tra il ponte sul fiume Tesso e l'intersezione con via Loreto, rilasciato dalla Città Metropolitana- Dipartimento Viabilità e Trasporti Prot.n.120364 del 28/08/2026, pervenuto al Comune al protocollo n. 11897 del 28/08/2026;

CONSIDERATO che si tratta di un'esigenza di ordine tecnico:

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii. e, in particolare, gli articoli 6 e 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

per consentire lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa, l'istituzione temporanea di:

- a) **divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nella Strada Vicinale di Loreto** (strada di collegamento tra via Loreto e via Vindrola) **dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dal 28/08/2026 al 02/09/2026, e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal 03/09/2026 al 10/09/2026;**
- b) **divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Via Vindrola nel tratto compreso tra la Strada Vicinale di Loreto e Via Monte Angiolino dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal 03/09/2026 al 08/09/2026;**
- c) **divieto di transito a tutti i veicoli durante lo svolgimento della processione religiosa per il giorno 06/09/2026, con inizio previsto per le ore 20.00,** lungo il seguente percorso: *via Vindrola, via Vittorio Veneto (tratto tra Via Vindrola e Via Vittorio Emanuele), via Vittorio Emanuele (tra Via Vittorio Veneto e Via Umberto I), via Umberto I (tra Via Vittorio Emanuele a Via Loreto), via Loreto (tra Via Umberto I e la Strada Vicinale di Loreto);*
- d) **domenica 06/09/2026 dalle ore 22.00 e sino al termine dello spettacolo pirotecnico o, in alternativa, in caso di rinvio per condizioni meteorologiche avverse, lunedì 07/09/2026 (stesso orario):**
- **divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e divieto di transito per tutti i pedoni in Via Monte Angiolino, nel tratto compreso tra il ponte sul torrente Tesso e l'intersezione con Via Loreto;**
 - **divieto di transito per i pedoni, velocipedi ed acceleratori di andatura lungo il torrente Tesso, sul percorso pedonale/ciclabile, nel tratto compreso tra il cimitero comunale e Via Monte Angiolino.**

La disposizione di cui al punto d) è da ritenersi valida solo in caso di revoca della determinazione dirigenziale del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte n.1300/A1821A/2026 del 05/07/2026 ad oggetto “Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 08/07/2026”;

Dovrà comunque, in ogni caso, essere garantito costantemente l'immediato transito, in condizioni di sicurezza, dei veicoli di soccorso e di polizia in servizio di emergenza e d'istituto nelle aree interessate dai divieti.

Da parte degli organizzatori e dei partecipanti dell'evento vi dovrà essere rigorosa osservanza del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento d'esecuzione e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti, ritenuti più idonei, ai fini della tutela della sicurezza e dell'incolumità dell'utenza stradale.

È a carico del Settore LL.PP. e Manutentivo Comunale, la posa e conservazione in perfetta efficienza della prescritta segnaletica stradale, la quale dovrà essere installata conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti).

I percorsi alternativi, a cui indirizzare il transito veicolare, dovranno essere adeguatamente segnalati per mezzo di apposita segnaletica stradale, disposta a norma di legge ed eventualmente, qualora necessario, presidiata da personale idoneo.

L'“Abbadia di Loreto” dovrà provvedere a rendere noto il dispositivo del presente provvedimento, adottando le misure ritenute più idonee, a tutti i cittadini residenti nelle zone interessate dall'evento ed all'utenza in transito su via Monte Angiolino, almeno quattro giorni in anticipo rispetto alla data dello spettacolo pirotecnico.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanzo Torinese e verrà trasmessa: al Presidente dell'“Abbadia di Loreto”, all'UTG-Prefettura di Torino, alla Questura di Torino, alla Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Viabilità e Trasporti, al Settore Tecnico Manutentivo LL.PP. Comunale, al locale Comando Stazione Carabinieri, alla Centrale operativa “118”, alla Croce Rossa Italiana sez. di Lanzo

Torinese, alla Croce Reale di Venaria, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, al Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Lanzo Torinese, all'associazione di volontariato Protezione Civile Valli di Lanzo, all'associazione C.R.P. – Cadetti Reclute Pompieri di Lanzo Torinese.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e 5 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Vigilanza - Commissario di P.L. Airola Flavio, tel. 0123.300409.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Firmato Digitalmente
Commissario di P.L. FLAVIO AIROLA